

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
D.C.C. N. 21 del 17/03/2008

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1 - Finalità e classificazione degli impianti

1- Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva e/o ricreativa.

2- Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini, nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

3- L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti.

4- Gli impianti sportivi di proprietà o disponibilità del Comune sono riportati nell'elenco allegato al presente regolamento che può essere suscettibile di variazione sulla base delle esigenze dell'Ente Locale;

5- Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per palestra e/o impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e/o ricreative;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) per impianti sportivi in gestione diretta: gli impianti gestiti direttamente dall'Ente Locale con proprio personale, propri mezzi ed attrezzature;
- d) per impianti concessi in gestione: gli impianti la cui gestione è affidata a terzi
- e) per impianti in disponibilità: gli impianti sportivi non di proprietà dell'Ente Locale ma di cui l'ente stesso può disporre per effetto di apposite convenzioni con soggetti terzi proprietari del bene
- f) per impianti concessi in uso: gli impianti sportivi di proprietà o in disponibilità del Comune il cui utilizzo è concesso a terzi sulla base di una programmazione oraria

ART. 2 - Impianti sportivi comunali di proprietà o in disponibilità

1- L'Assessore allo Sport e i Presidenti delle società sportive o i loro rappresentanti, si riuniscono periodicamente, attraverso la Consulta dello Sport, allo scopo di predisporre, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, i programmi di politica sportiva.

2- Il Servizio Sport ha il compito di coordinare tutte le attività sportive/ricreative che si svolgono negli impianti comunali di competenza, nonché di adottare tutti provvedimenti necessari ispirandosi al principio del massimo utilizzo.

3- La programmazione degli spazi è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Sport per gli impianti gestiti direttamente.

4- La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso il Servizio Patrimonio, e l'Ufficio Sport del Comune. Quest'ultimo provvede a richiedere all'ufficio Tecnico competente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione o miglioria indispensabili per garantire la funzionalità dell'impianto o per migliorare il servizio offerto.

ART.3 – Individuazione dell'utenza

1- Il Comune ha come obiettivi istituzionali la promozione dello sport su tutto il territorio, l'incentivazione della pratica sportiva da parte di tutte le categorie di cittadini, la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport.

2- Il Comune, quale Ente gestore delle palestre e/o altro impianto, intende garantire la massima fruizione degli stessi da parte della collettività locale.

3- Sono utenti degli impianti sportivi i seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione Sportiva
- b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva
- c) istituzioni scolastiche
- d) associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
- e) associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, amatoriali
- f) singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale e che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero

TITOLO II

CAPO I

CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART.4 – Principi generali

1- La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

2-Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:

- ✓ Concessione in uso pluriennale
- ✓ Concessione in uso annuale e/o semestrale
- ✓ Concessione per uso straordinario
- ✓ Concessione in autogestione

CAPO II

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE E/O ALTRO IMPIANTO COMUNALE PER ATTIVITA' SPORTIVE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO

ART.5 - Finalità

1-Scopo del presente disciplinare è quello di regolamentare l'utilizzo in orario extra scolastico delle palestre e/o di altro impianto in proprietà o disponibilità del Comune di Bondeno, per favorire nel modo più ampio la promozione e la pratica sportiva.

2-L'assegnazione per l'uso in orario extra scolastico delle palestre e/o altro impianto in proprietà o disponibilità del Comune di Bondeno, vengono rilasciate dall'Ufficio Sport del Comune.

3-L'uso delle palestre, in particolare, non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico.

4-Costituiscono oggetto della presente disciplina le palestre, i campi sportivi ecc. e tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, docce ecc.) funzionali all'utilizzo della palestra e/o altro impianto, da parte dei soggetti assegnatari.

ART.6 - Tipologia e periodo delle concessioni in uso

1-Le concessioni afferenti l'assegnazione degli spazi in orario extra scolastico, sono rilasciate esclusivamente dal Comune e possono essere di tipo annuale o temporaneo.

2-Le concessioni annuali sono disposte per un periodo determinato, di norma coincidente con l'anno scolastico in corso al momento della richiesta.

3-Le autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo delle palestre e/o altro impianto, per attività, manifestazioni o iniziative di carattere sportivo, sono subordinate alla programmazione delle concessioni annuali per evitare usi incompatibili.

4-La concessione concerne un ciclo annuale e/o temporaneo di allenamenti e si riferisce a turni di 60 minuti.

5-Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

ART.7- Formulazione delle domande per concessioni annuali e/o temporanee

1-Gli utenti dovranno presentare regolare domanda, indirizzata al Servizio Sport del Comune di Bondeno, redatta sull'apposita modulistica fornita dal Servizio suddetto.

2-La modulistica, da completare in tutte le sue parti, prevede l'indicazione di dati anagrafici e societari, l'indicazione degli impianti richiesti e le modalità di utilizzo, le dichiarazioni di presa d'atto ed accettazione del presente regolamento, le dichiarazioni di assunzione di responsabilità e di autorizzazione al trattamento dei dati.

3-Il termine per la presentazione delle domande per ogni anno sportivo viene, di norma, fissato al 15 luglio di ogni anno; eventuali anticipi e/o posticipi di tale termine verranno opportunamente resi noti a cura del Comune anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune stesso.

4-Le domande pervenute oltre i termini saranno escluse.

5-Le stesse potranno essere rivalutate in sede di Consulta dello Sport, successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo, ed accolte in quanto compatibili.

6-La domanda deve essere presentata e sottoscritta dal Presidente o Legale Rappresentante della società sportiva.

Art.8 - Criteri di assegnazione degli spazi e modalità di concessione

1-Il Servizio Sport del Comune, al fine di garantire la massima fruizione degli impianti ed evitare problemi logistici organizzativi nel piano di assegnazione, esamina in modo coordinato tutte le richieste pervenute consultando, se necessario, gli utenti per eventuali integrazioni o chiarimenti.

2-Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, il Responsabile del Servizio Sport, dovrà, in primo luogo, valutare l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

3-In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle Società, Associazioni affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Bondeno **o comuni limitrofi**.

4-L'assegnazione avverrà dopo aver valutato in ordine di priorità i criteri suscettibili di punteggio determinati annualmente dalla Giunta Comunale.

5-Nel caso in cui le domande superino il numero di turni disponibili, il Servizio Sport del Comune opererà le scelte necessarie, proponendo anche strutture alternative, senza comunque escludere le società con minor punteggio.

Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

6-Per ottenere in uso gli spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art.3, dovranno farne richiesta entro il 15 luglio di ciascun anno al Responsabile del Servizio Sport. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante o dall'atleta singolo.

7- Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività sportive e similari relative all'attività svolta e di apposita assicurazione di responsabilità civile.

ART.9 - Assegnazione degli spazi

1-L'assegnazione degli spazi è affidata ad una Commissione composta dall'Assessore allo Sport, dal Responsabile dell'Ufficio Sport, dai Presidenti o loro rappresentanti delle società sportive richiedenti. La Commissione ha il compito di analizzare tutte le richieste pervenute, di assegnare gli spazi sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente e ove se ne ravvisi la necessità, valutare richieste di modifica e/o risolvere problematiche sorte nella formulazione della programmazione.

2-Il programma definitivo delle concessioni viene successivamente e definitivamente formalizzato dal Responsabile dell'Ufficio competente in accordo con l'Assessore referente.

ART.10 - Rilascio delle concessioni d'uso

1-Il Comune, dopo l'approvazione del piano di ripartizione degli spazi, rilascia ad ogni richiedente apposita concessione d'uso riportante la denominazione dell'impianto da utilizzare e gli orari settimanali di utilizzo.

2-La concessione, valida per tutta la stagione sportiva, riporterà inoltre le date di inizio e fine attività che vengono **indicativamente fissate dal 15 settembre di ogni anno al 15 giugno** dell'anno successivo.

3-Copia delle singole concessioni d'uso viene trasmessa, per gli aspetti di competenza, ai Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati e/o ad altro soggetto referente.

ART.11 - Concessione per uso straordinario

1- Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale e/o temporanea, possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Sport, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

2- Le domande, indirizzate all'Assessorato allo Sport, , redatta sull'apposita modulistica fornita dal Servizio Sport, dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà.

3- Nella domanda dovrà essere specificato:

Il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

4- Le domande dovranno illustrare in dettaglio l'iniziativa o attività o manifestazione che si intende realizzare e contenere tutte le indicazioni e le richieste inerenti le caratteristiche dell'impianto sportivo da utilizzare.

5- Il Responsabile del Servizio Sport ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti, in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

6- L'atto di concessione per l'utilizzo occasionale e/o straordinario della palestra verrà rilasciato dal Servizio Sport, previo parere di tutti gli uffici competenti.

7- Il Comune invierà copia della concessione occasionale e/o straordinaria, per gli aspetti di competenza, al Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato e/o ad altro soggetto referente.

ART.12 - Affidamento del servizio di custodia e pulizia delle strutture sportive

1. L'Amministrazione Comunale può affidare la custodia e pulizia della struttura sportiva ai soggetti richiedenti di cui all'art.3, con esclusione dei singoli cittadini, previa stipula di apposita convenzione fra le parti.
2. In tal caso Il Comune si avvale della collaborazione delle associazioni sportive per garantire le attività di apertura e chiusura della palestra e/o di altro impianto, di custodia, di pulizia e per verificare il corretto uso e rispetto delle attrezzature e dei locali dati in concessione d'uso; a tal fine ogni Associazione Sportiva utilizzatrice dell'impianto individua un referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.
3. Gli oneri derivanti da tali attività sono a totale carico delle associazioni sportive utilizzatrici degli impianti;
4. Le Associazioni Sportive interessate, ciascuna attraverso il proprio referente, si impegneranno a segnalare al Comune eventuali inadempienze nell'utilizzo degli impianti concessi in uso, rilevate nei rispettivi orari di utilizzo, che si riserverà, previa verifica e valutazione, di intervenire in merito anche, se necessario, sospendendo o revocando la concessione.
5. L'affidamento di tali servizi alle Associazioni Sportive può essere disposto anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce prestabilite, previo versamento di idonea cauzione.

6. In tal caso gli oneri per lo svolgimento del servizio di custodia e/o pulizia sono interamente a carico della Associazione Sportiva I ad eccezione della fornitura dei materiali di consumo occorrenti.
7. In questi casi l'amministrazione comunale può concedere un contributo alle associazioni sportive interessate a ristoro delle spese sostenute per la custodia o la pulizia dei locali od in alternativa concedere alle società stesse riduzioni delle tariffe per l'utilizzo degli impianti oggetto del presente articolo.

CAPO III UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

ART.13 - Modalità d'uso delle palestre e/o altro impianto

1- I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione.

2- Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo anche gratuito è consentito di sub-concedere l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione. Non potranno essere invitate Società ospiti se non previa comunicazione all'Ufficio Sport del Comune.

3- I concessionari devono utilizzare gli impianti rispettando rigorosamente i giorni loro assegnati. Sono altresì tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari stabiliti, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato. L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva, e di norma non oltre le 23,30.

4- Rientra tra gli impegni del concessionario, nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine la palestra e/o altro impianto per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo.

5- Le Società, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non presenti nell'impianto.

6- Chi pratica attività sportiva in palestra è tenuto ad indossare idonee ed apposite calzature.

7- E' vietata la consumazione di cibi o bevande all'interno della palestra e/o altro impianto e negli spogliatoi, ad eccezione, se previsto, delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici.

8- Gli utenti e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'impianto e degli spazi annessi, sono tenuti ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà dell'Amministrazione Comunale o dell'Istituzione Scolastica.

9- I concessionari rispondono verso il Comune per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti, accessori, attrezzi ed arredi.

10- Sarà cura della persona incaricata della custodia segnalare al Comune comportamenti difformi o abusi o danni provocati dalle società concessionarie.

ART. 14 - Uso della Sala di Muscolazione

1- L'utilizzo della sala di muscolazione è riservato ai soli atleti tesserati con le Società sportive affiliate alle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva, nonché agli studenti delle Scuole del territorio, che abbiano ottenuto la regolare concessione d'uso dell'impianto. L'utilizzo di detta sala è inoltre concesso anche agli Atleti di interesse Olimpico che ne abbiano fatto regolare richiesta.

2- L'uso della sala di muscolazione è regolato dalle seguenti norme d'uso: l'accesso alla sala ed alle relative esercitazioni agli attrezzi in essa contenuti è consentito agli atleti delle Categorie "Amatori", "Seniores", "Juniors" da soli, mentre per gli Atleti delle categorie giovanili ("Ragazzi", "Cadetti", "Allievi") è indispensabile e vincolante ai fini dell'effettuazione della seduta di allenamento, la presenza di un allenatore o di un insegnante della Società sportiva o scuola di appartenenza. Per gli studenti valgono gli anni delle categorie dei Campionati studenteschi.

3- Agli utenti (Atleti, Studenti, Tecnici, Insegnanti) è fatto obbligo di non variare l'uso a cui è destinata la sala di muscolazione. Inoltre i concessionari dovranno: - scaricare al termine di ogni seduta di allenamento i bilancieri e di riporre i relativi dischi nelle apposite rastrelliere; - mantenere comportamenti corretti al fine di permettere a quanti presenti in sala il regolare svolgimento delle sedute di allenamento e di conservare l'immobile e le attrezzature in ottimo stato.

4- E' inoltre severamente vietato: Accedere alla sala con indumenti e calzature sporchi o non consoni alle caratteristiche tecniche del locale e delle attività da svolgersi in esso, adoperare i vari dischi dei bilancieri quali attrezzi da lancio, nonché adoperare l'attrezzatura trasportandola al di fuori della sala di muscolazione.

5- E' consentito agli Atleti, oltre ai vari esercizi con gli attrezzi presenti in sala, anche la pratica di quegli esercizi che non richiedano l'utilizzo degli attrezzi, come lo "Stretching", preatletici vari ecc., purchè non compromettano l'attività di quanti nello stesso momento utilizzano le varie attrezzature.

6- Le Società Sportive e le Scuole utenti, assumono qualsiasi responsabilità dipendente dall'uso delle attrezzature presenti nel locale da parte dei propri atleti o alunni sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ed onere.

7- L'Amministrazione Comunale, ha facoltà di revocare la concessione d'uso in caso di inosservanza, da parte delle Società o delle Scuole, anche parziale delle norme contenute nel presente Regolamento.

ART.15 - Chiusura palestre e/o altro impianto

1- Le palestre rispetteranno il calendario scolastico e pertanto, di norma, non saranno disponibili nei giorni o periodi di chiusura dell'Istituto Scolastico. Eventuali eccezioni potranno essere ammesse previo parere dell'Amministrazione Comunale ed in accordo con le Istituzioni Scolastiche interessate.

2- I concessionari saranno debitamente informati sui periodi di chiusura delle palestre o di indisponibilità delle stesse per cause non prevedibili (danni per maltempo, manutenzioni straordinarie ecc.).

ART. 16 - Uso dei Campi di calcio /calcetto

1- Possono utilizzare il Campi di calcio/calcetto le Società Sportive con sede nel Comune di Bondeno o Comuni limitrofi, i singoli atleti, i singoli cittadini ed i gruppi sportivi delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle norme di accesso ai campi ad esso allegate.

2- Nei Campi di calcio/calcetto possono essere praticati tutti gli sport compatibili con l'omologazione dell'impianto stesso. La decisione di compatibilità spetta esclusivamente all'Ufficio Sport del Comune di Bondeno.

3- Le Società Sportive che intendono utilizzare il campo devono presentare domanda all'Ufficio Sport del Comune di Bondeno entro il 15 luglio di ogni anno utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante.

4- Verificata la compatibilità degli sport praticati, le assegnazioni verranno effettuate secondo le seguenti priorità:

- a) Società sportiva di Calcio con sede nel Comune di Bondeno; gruppi sportivi delle scuole di Bondeno;
- b) Società sportive con attività compatibile con sede nel Comune di Bondeno;
- c) Società sportive di Calcio con sede in altri Comuni; gruppi sportivi delle scuole di ogni ordine e grado con sede in altri Comuni;
- d) Singoli cittadini;

5- Le Società Sportive di Calcio potranno accedere al campo dopo l'assegnazione delle ore da parte del Servizio Sport del Comune.

6- L'Amministrazione Comunale si riserva di destinare uno o più campi, in determinati periodi ed orari a favore della società assegnataria per promuovere l'attività di insegnamento del calcio.

- 7- I cittadini e/o i singoli atleti utilizzeranno l'impianto, nei giorni in cui lo stesso non è impegnato per attività agonistica, allenamenti, gare, da parte delle Società di Calcio
- 8- Scuole, e/o gruppi di cui al comma 1, devono garantire la presenza in campo di insegnanti, istruttori o dirigenti responsabili.
- 9- Nel corso di manifestazioni sportive ufficiali l'impianto non può essere utilizzato dai singoli atleti e cittadini.
- 10- L'accesso all'impianto può essere interdetto a tutti coloro che, all'interno del campo di calcio, tengano un comportamento contrario alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
- 11- Per accedere al Campo di calcio occorre:
 - a) per le Società Sportive, l'assegnazione da parte del Comune delle ore di utilizzo;
 - b) per i singoli atleti e cittadini, la prenotazione delle ore.
- 12- L'accesso ai campi di calcio, è consentito esclusivamente a coloro che calzano apposite scarpe da ginnastica, allo scopo di non danneggiare il manto in erba.
- 13- Per tutti le altre categorie di utenti di cui al comma 1 le prenotazioni del campo di calcio possono essere effettuate di persona rivolgendosi a personale incaricato dall'ente presso il Centro sportivo Bihac durante il normale orario di apertura previo pagamento della tariffa oraria.
- 14- E' possibile prenotare telefonicamente il campo purché il pagamento della tariffa oraria avvenga nelle 24 ore successive. Il mancato pagamento non garantirà l'utilizzo del campo.
- 15- La disdetta della prenotazione deve essere comunicata al personale di cui al precedente comma almeno un giorno prima; fanno eccezione le prenotazioni dei giorni seguenti i festivi che comunque devono essere disdettate la mattina stessa. In caso di mancato utilizzo dell'ora non si farà luogo alla restituzione dell'importo versato, eccetto il caso di accertata impraticabilità del campo.
- 16- I locali annessi al campo sono adibiti agli usi per i quali sono stati costruiti; non possono pertanto essere adibiti ad usi personali, né diventare deposito di materiale vario. L'utilizzo deve essere autorizzato da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 17- Al termine del tempo a disposizione gli atleti devono riportarsi negli spogliatoi e nel più breve tempo possibile, lasciarli liberi.
- 18- L'uso di attrezzi sportivi avviene sotto la responsabilità del firmatario della società o del gruppo scolastico o del singolo atleta.
- 19- Le presenti norme di accesso e le ulteriori disposizioni generali di cui al successivo articolo 20 devono essere affisse in una bacheca adiacente il Campo di calcio.

ART. 17 Uso dei Campi da tennis

- 1- Possono utilizzare il Campi da Tennis le Società Sportive con sede nel Comune di Bondeno o Comuni limitrofi, i singoli atleti, i singoli cittadini ed i gruppi sportivi delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle norme di accesso ai campi ad esso allegate.
- 2- Nei Campi da tennis e/o polivalenti possono essere praticati tutti gli sport compatibili con l'omologazione dell'impianto stesso. La decisione di compatibilità spetta esclusivamente al Servizio Sport del Comune di Bondeno.
- 3- Le Società Sportive che intendono utilizzare il campo devono presentare domanda all'Ufficio Sport del Comune di Bondeno entro il 15 luglio di ogni anno utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante.
- 4- Verificata la compatibilità degli sport praticati, le assegnazioni verranno effettuate secondo le seguenti priorità:
 - a. Società sportiva di Tennis con sede nel Comune di Bondeno; gruppi sportivi delle scuole di Bondeno;
 - b. Società sportive con attività compatibile con sede nel Comune di Bondeno;
 - c. Società sportive di Tennis con sede in altri Comuni; gruppi sportivi delle scuole di ogni ordine e grado con sede in altri Comuni;
 - d. Singoli cittadini;

- 5- Le Società Sportive di Tennis potranno accedere al campo dopo l'assegnazione delle ore da parte del Servizio Sport del Comune.
- 6- L'Amministrazione Comunale si riserva di destinare uno o più campi, in determinati periodi ed orari a favore della società assegnataria per promuovere l'attività di insegnamento del tennis.
- 7- I cittadini e/o i singoli atleti utilizzeranno l'impianto occasionalmente, e solo nei giorni in cui lo stesso non è impegnato per attività agonistica, allenamenti, gare, da parte della Società di Tennis assegnataria.
- 8- Scuole, e/o gruppi di cui al comma 1, devono garantire la presenza in campo di insegnanti, istruttori o dirigenti responsabili.
- 9- I cittadini o i singoli atleti possono prenotare il campo nei giorni in cui l'impianto non è impegnato per allenamenti o gare ecc. da parte della Società assegnataria.
- 10- Nel corso di manifestazioni sportive ufficiali l'impianto non può essere utilizzato dai singoli atleti e cittadini.
- 11- L'accesso all'impianto può essere interdetto a tutti coloro che, all'interno del campo da tennis, tengano un comportamento contrario alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
- 12- Per accedere al Campo da tennis occorre:
 - a. per le Società Sportive, l'assegnazione da parte del Comune delle ore di utilizzo;
 - b. per i singoli atleti e cittadini, la prenotazione delle ore.
- 13- L'accesso ai campi da tennis, è consentito esclusivamente a coloro che calzano apposite scarpe da ginnastica, allo scopo di non danneggiare la pavimentazione in sintetico e ad un abbigliamento sportivo usuale secondo le norme F.I.T.
- 14- La Società di tennis affidataria ha la priorità di utilizzo delle ore.
- 15- Per tutti le altre categorie di utenti di cui al comma 1 le prenotazioni del campo da tennis possono essere effettuate di persona rivolgendosi a personale incaricato dal Comune presso il Centro Sportivo Bihac durante il normale orario di apertura previo pagamento della tariffa oraria.
- 16- E' possibile prenotare telefonicamente il campo purché il pagamento della tariffa oraria avvenga nelle 24 ore successive. Il mancato pagamento non garantirà l'utilizzo del campo.
- 17- La disdetta della prenotazione deve essere comunicata al personale di cui al precedente comma almeno un giorno prima; fanno eccezione le prenotazioni dei giorni seguenti i festivi che comunque devono essere disdettate la mattina stessa. In caso di mancato utilizzo dell'ora non si farà luogo alla restituzione dell'importo versato, eccetto il caso di accertata impraticabilità del campo. In caso di mancato utilizzo dell'ora non si farà luogo alla restituzione dell'importo versato, eccetto il caso di accertata impraticabilità del campo.
- 18- L'utilizzo degli spogliatoi è riservato esclusivamente alle Società Sportive. Al termine del tempo a disposizione gli atleti devono recarsi negli spogliatoi e nel più breve tempo possibile, lasciarli liberi.
- 19- L'uso di attrezzi sportivi avviene sotto la responsabilità del firmatario della società o del gruppo scolastico o del singolo atleta. Chiunque utilizza l'attrezzatura in dotazione al Campo da Tennis è responsabile della stessa e ha l'obbligo, al termine del proprio tempo di restituirla al personale addetto e nel caso segnalare qualsiasi mancanza o deterioramento.
- 20- Le presenti norme di accesso le ulteriori disposizioni generali di cui al successivo articolo 20 devono essere affisse in una bacheca adiacente il Campo da Tennis.

ART. 18 Uso del Campo di Atletica Leggera

- 1- Possono utilizzare il Campo di Atletica le Società Sportive con sede nel Comune di Bondeno o Comuni limitrofi, i singoli atleti, i singoli cittadini ed i gruppi sportivi delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle norme di accesso al campo ad esso allegate.
- 2- Nel Campo di Atletica possono essere praticati tutti gli sport compatibili con l'omologazione dell'impianto stesso. La decisione di compatibilità spetta esclusivamente all'Ufficio Sport del Comune di Bondeno.
- 3- Le Società Sportive che intendono utilizzare il campo devono presentare domanda all'Ufficio Sport del Comune di Bondeno entro il 15 luglio di ogni anno utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante.

- 4-** Verificata la compatibilità degli sport praticati, le assegnazioni verranno effettuate tenendo conto delle seguenti priorità:
- g) Società sportive di Atletica Leggera con sede nel Comune di Bondeno; gruppi sportivi delle scuole di Bondeno;
 - h) Società sportive con attività compatibile con sede nel Comune di Bondeno;
 - i) Società sportive di Atletica Leggera con sede in altri Comuni; gruppi sportivi delle scuole di ogni ordine e grado con sede in altri Comuni;
 - j) Singoli cittadini;
- 5-** Le Società Sportive di Atletica Leggera potranno accedere al campo dopo l'assegnazione delle ore e il ritiro dell'apposito tesserino comunale che è singolo e nominativo per ogni atleta appartenente alle Società. L'assegnatario è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività sportive e similari relative all'attività svolta e di apposita assicurazione di responsabilità civile.
- 6-** Le Società Sportive con attività compatibile utilizzeranno l'impianto occasionalmente, e solo nei giorni in cui l'impianto non è impegnato per allenamenti o gare da parte della Società di Atletica assegnataria.
- 7-** Scuole, società e gruppi di cui al comma 1, devono garantire la presenza in campo di insegnanti, istruttori o dirigenti responsabili.
- 8-** Gli iscritti alla Società di Atletica assegnataria di ore possono accedere al campo in qualsiasi momento della giornata al di fuori degli orari stabiliti per la rispettiva Società. (compatibilmente con gli orari di apertura del centro e con le ore già assegnate ad altro soggetto)
 - 9-** Per accedere ai campi i singoli atleti dovranno sempre essere in possesso del tesserino comunale nominativo rilasciato dal Comune alla Società di appartenenza, che dovrà essere esibito al personale di controllo ogni qual volta ne venga fatta richiesta.
 - 10-** I cittadini o i singoli atleti delle società non assegnatarie di ore possono prenotare il campo nei giorni in cui l'impianto non è impegnato per allenamenti o gare.
 - 11-** Nel corso di manifestazioni sportive ufficiali l'impianto non può essere utilizzato dai singoli atleti e cittadini.
 - 12-** Per l'utilizzo del campo di atletica da parte dei cittadini o singoli atleti non iscritti alle rispettive società si prevede il rilascio di un tesserino di accesso a pagamento giornaliero o di apposito abbonamento annuale. Tale tesserino di accesso è singolo, nominativo e non può essere ceduto ad altri.
 - 13-** Il tesserino può essere ritirato prima della scadenza nel caso in cui il possessore, all'interno del campo di atletica, tenga un comportamento contrario alle norme di accesso al campo e comunque contrario alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
 - 14-** Il prezzo del tesserino sia esso giornaliero sia l'abbonamento annuale è stabilito dalla Giunta Municipale.
 - 15-** Per accedere nell'area delimitata del Campo di Atletica Leggera occorre:
 - a. per le Società Sportive, l'assegnazione da parte del Comune delle ore di utilizzo;
 - b. per i singoli atleti e cittadini, l'apposito tesserino rilasciato dal Comune.
 - 16-** L'accesso al campo di gara, e alle pedane da parte degli atleti, giudici, istruttori, insegnanti, dirigenti, studenti, è consentito esclusivamente a coloro che calzano apposite scarpe da ginnastica, allo scopo di non danneggiare la pista in sintetico.
 - 17-** Le Società Sportive, con attività compatibile, che non utilizzano scarpe da ginnastica dovranno garantire che i rispettivi atleti non calpestino la pista in sintetico; a tale scopo dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari.
 - 18-** Al fine di garantire un'usura uniforme della pista di entrambi i campi, è facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare l'opportunità di un eventuale uso parziale dell'impianto stesso. In particolare non è consentito l'uso della 1^a corsia per allenamenti non specialistici.
 - 19-** L'utilizzo degli spogliatoi è riservato esclusivamente alle Società Sportive. Al termine del tempo a disposizione gli atleti devono recarsi negli spogliatoi e nel più breve tempo possibile, lasciarli liberi.

- 20-** L'uso di attrezzi sportivi avviene sotto la responsabilità del firmatario della società o del gruppo sportivo scolastico o del singolo atleta. Chiunque utilizza l'attrezzatura in dotazione al Campo di Atletica è responsabile della stessa e ha l'obbligo, al termine del proprio tempo di restituirla al personale addetto e nel caso segnalare qualsiasi mancanza o deterioramento.
- 21-** Le presenti norme di accesso le ulteriori disposizioni generali di cui al successivo articolo 20 devono essere affisse in una bacheca adiacente il Campo di atletica leggera

ART. 19 Uso del Campo di Hockey

- 1-** Possono utilizzare il Campo di Hockey le Società Sportive con sede nel Comune di Bondeno o Comuni limitrofi, i singoli atleti ed i gruppi sportivi delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle norme di accesso al campo ad esso allegate.
- 2-** Nel Campo di Hockey possono essere praticati tutti gli sport compatibili con l'omologazione dell'impianto stesso. La decisione di compatibilità spetta esclusivamente all'Ufficio Sport del Comune di Bondeno.
- 3-** Le Società Sportive che intendono utilizzare il campo devono presentare domanda all'Ufficio Sport del Comune di Bondeno entro il 15 luglio di ogni anno utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante.
- 4-** Verificata la compatibilità degli sport praticati, le assegnazioni verranno effettuate tenendo conto delle seguenti priorità:
- a. Società sportive di Hockey con sede nel Comune di Bondeno; gruppi sportivi delle scuole di Bondeno;
 - b. Società sportive di Hockey con sede in altri Comuni; gruppi sportivi delle scuole di ogni ordine e grado con sede in altri Comuni;
- 5-** Le Società Sportive di Hockey potranno accedere al campo dopo l'assegnazione delle ore e il ritiro dell'apposito tesserino comunale che è singolo e nominativo per ogni atleta appartenente alle Società. L'assegnatario è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività sportive e similari relative all'attività svolta e di apposita assicurazione di responsabilità civile.
- 6-** Scuole, società e gruppi di cui al comma 1, devono garantire la presenza in campo di insegnanti, istruttori, istruttori o dirigenti responsabili.
- 7-** Gli iscritti alla Società di Hockey assegnataria di ore possono accedere al campo in qualsiasi momento della giornata al di fuori degli orari stabiliti per la rispettiva Società. (compatibilmente con gli orari di apertura del centro e con le ore già assegnate ad altro soggetto)
- 8-** Per accedere al campo i singoli atleti dovranno sempre essere in possesso del tesserino comunale nominativo rilasciato dal Comune alla Società di appartenenza, che dovrà essere esibito al personale di controllo ogni qual volta ne venga fatta richiesta.
- 9-** Per accedere nell'area delimitata del Campo di Hockey occorre, per le Società Sportive, l'assegnazione da parte del Comune delle ore di utilizzo;
- 10-** L'accesso al campo di gara, e alle pedane da parte degli atleti, giudici, istruttori, insegnanti, dirigenti, studenti, è consentito esclusivamente a coloro che calzino apposite scarpe da ginnastica, allo scopo di non danneggiare la pista in sintetico.
- 11-** L'utilizzo degli spogliatoi è riservato esclusivamente alle Società Sportive. Al termine del tempo a disposizione gli atleti devono recarsi negli spogliatoi e nel più breve tempo possibile, lasciarli liberi.
- 12-** Le presenti norme di accesso le ulteriori disposizioni generali di cui al successivo articolo 20 devono essere affisse in una bacheca adiacente il Campo di atletica leggera

ART. 20 Norme comuni di utilizzo dei campi di calcio/calciotto, tennis, atletica ed hockey

- 1-** Ad eccezione delle Scuole di ogni ordine e grado tutte le Società, sono tenute a pagare una tariffa per l'uso degli impianti nei termini decisi dall'Amministrazione Comunale.
- 2-** La tariffa oraria per le varie fasce di utenti è stabilito con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

- 3- Le modalità di riscossione delle tariffe sono regolate dalle convenzioni che l'Amministrazione si riserva di stipulare con le singole società sportive.
- 4- Il personale di custodia verificherà il rispetto, da parte delle Società Sportive, dell'orario loro assegnato, delle norme di accesso, e del corretto utilizzo.
- 5- Gli utenti degli impianti devono mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti del personale di servizio e non arrecare disturbo ad altri e non danneggiare le attrezzature
- 6- E' fatto obbligo agli accompagnatori e comunque al pubblico di trovare posto all'esterno dell'area destinata all'attività sportiva. In caso di gare, competizioni e comunque in presenza di pubblico, gli istruttori scolastici, i responsabili delle società, gli enti organizzatori, devono essere in grado di assicurare un preciso ed oculato servizio e controllo tecnico-organizzativo.
- 7- Tutti coloro che usufruiscono dell'impianto sono tenuti ad avere la massima cura delle attrezzature, a rispettare gli orari di accesso e di uscita e a seguire le norme e i regolamenti vigenti in materia di impianti e di attività sportive.
- 8- Gli utenti non devono azionare per nessuna ragione attrezzature, strumenti di comando dell'impianto di riscaldamento e di illuminazione; per tale necessità è obbligatorio chiedere l'intervento del personale di servizio o della persona incaricata dall'Amministrazione Comunale.
- 9- È vietato introdurre nell'area delimitata del campo qualsiasi tipo di veicolo, animali e attrezzature sportive non compatibili con l'impianto.
- 10- L'agibilità del campo viene stabilita dal Comune, il quale ha la facoltà di interdire l'accesso in caso di maltempo, lavori o nei casi in cui fosse messa in pericolo l'incolumità degli utenti o l'integrità delle attrezzature.
- 11- Il personale del Comune, sia esso dipendente o appositamente incaricato, ha solo mansioni di custodia e manutenzione e non può essere utilizzato per altre attività. Detto personale, ha facoltà di controllare in ogni momento, il rispetto da parte delle Società Sportive e dei singoli atleti e cittadini, delle presenti norme.
- 12- In presenza di manifesta trasgressione delle norme stabilite dal presente regolamento e delle leggi vigenti in materia, da parte di uno o più persone che utilizzano i campi, il personale del Comune, sia esso dipendente o incaricato, ha facoltà di interrompere il gioco.
- 13- Su relazione del personale addetto, nelle ipotesi di cui al punto 12, l'Amministrazione può vietarne l'accesso per un periodo che va da un minimo di 15 gg. ad un massimo di 1 anno.
- 14- Sui campi e nei locali accessori è vietato fumare.
- 15- L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose prima, durante, e dopo le gare, gli allenamenti, le lezioni o gli incontri occasionali. Le singole Società sono obbligate a munirsi, a loro cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività sportive e similari relative all'attività svolta e di apposita assicurazione di responsabilità civile.
- 16- L'orario d'uso dei singoli impianti è deciso dall'Amministrazione Comunale

ART. 21- Norme generali d'uso

Per quanto non già previsto nei precedenti articoli si stabilisce che:

- 1- L'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile per la società del gruppo di atleti o fruitori della palestra e/o altro impianto.
- 2- All'inizio dell'anno, sarà cura della Società Sportiva fornire all'Ufficio Sport del Comune il nominativo del referente, preparatore, allenatore, accompagnatore ecc. (Allegato 5). Lo stesso dovrà firmare l'apposito registro presenze predisposto dal Comune ed in dotazione alla persona incaricata dal Coordinamento per la custodia e pulizia.
- 3- L'accesso al pubblico è consentito solo negli impianti idonei ed è comunque obbligatorio il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 19.08.1996 in materia di accesso di terzi a pubblici spettacoli.
- 4- L'onere per la richiesta delle relative autorizzazioni è del concessionario.
- 5- E' fatto divieto al concessionario di installare attrezzature fisse o mobili, senza l'assenso scritto del Comune.

- 6- Ai frequentatori delle palestre è vietato accedere ai locali della scuola adiacente.
- 7- Agli atleti che frequentano la palestra per la pratica di una specifica disciplina sportiva è fatto divieto di usufruire, delle attrezzature e degli spazi destinati alla pratica di altro sport.
- 8- E' vietato imbrattare l'edificio e le attrezzature in alcun modo.
- 9- E' vietato intervenire per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e riscaldamento da parte del personale non autorizzato dall'Amministrazione.
- 10- Ogni società deve essere autosufficiente per quanto riguarda i materiali sportivi occorrenti per svolgere la propria attività. Per la custodia delle attrezzature potrà essere richiesta al Responsabile dell'Ufficio Sport l'assegnazione di un proprio spazio per tutta la durata della concessione utilizzando la modulistica fornita dall'ufficio stesso. Le società sono invitate a sistemare gli attrezzi utilizzati al termine delle proprie attività in modo da non creare pericolo o intralcio ad altri utenti.

CAPO IV DOVERI E RESPONSABILITA'

ART. 22 Responsabilità

- 1- Il concessionario si impegna al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature annesse, nonché ad assumersi la diretta responsabilità civile e penale per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle manifestazioni sportive svolte dal concessionario nelle ore assegnate.
- 2- E' a carico del concessionario l'individuazione delle persone che, durante l'attività nei singoli impianti, sono referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso; a tal fine il concessionario comunicherà al Servizio Sport le generalità dei referenti suddetti utilizzando apposita modulistica fornita dal Servizio stesso.
- 3- In ogni caso il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (cose o persone ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, preparatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico ecc) derivare in dipendenza o connessione della concessione d'uso rilasciata dal Comune.
- 4- Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e dovranno essere assicurati.
- 5- Nel caso di danni all'impianto ed alle attrezzature nelle ore d'uso, segnalati al Comune dal personale addetto alla sorveglianza della struttura, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune.
- 6- Il Comune, previa diffida, comunicherà l'ammontare del danno da rimborsare da parte del concessionario.
- 7- Nel caso in cui l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà riparato dal Comune ed i costi ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo.
- 8- E' quindi interesse dei concessionari verificare al momento d'ingresso le condizioni dell'impianto e segnalare al custode le eventuali anomalie utilizzando allo scopo apposita modulistica predisposta dal Servizio Sport.
- 9- Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio Sport. Quest'ultimo garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
- 10- L'Amministrazione o il custode dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti, o valori lasciati negli impianti anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

ART.23 Verifiche ed ispezioni

- 1- Il Comune, per assicurarsi che l'uso dell'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dal presente disciplinare, provvede in qualsiasi momento, mediante i propri funzionari o altro personale delegato, a verifiche ed ispezioni.
- 2- Ultimata la verifica, verrà redatta una circostanziata relazione.

ART.24 Revoca e/o sospensione della concessione

1- Alla revoca della concessione d'uso delle palestre si provvede con atto del Dirigente del Settore Sport.

2- Le cause che danno luogo a revoca, per fatto del concessionario, sono le seguenti:

- a) insolvenza nei pagamenti delle quote spettanti alle Associazioni Sportive per l'attività prestata nell'ambito della convenzione con il Comune.
- b) cessione a terzi degli spazi avuti in concessione d'uso dal Comune
- c) mancato risarcimento dei danni di cui al precedente art. 22
- d) Ripetuta inosservanza delle norme previste dal presente disciplinare.

3 - Il Comune si riserva ampia facoltà, previo preavviso di almeno 15 giorni, di sospendere temporaneamente la concessione in caso di necessità di utilizzo diretto dell'impianto o per manifestazioni patrocinata o promosse dallo stesso.

ART.25 Disputa di gare o partite

1- Le società sportive che hanno inoltrato richiesta per lo svolgimento delle gare interne al campionato dovranno presentare il calendario riportante la data e l'orario di disputa delle gare con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio campionato.

2- Qualora le associazioni sportive, abbiano la necessità di utilizzare le palestre, nel periodo extra scolastico, nelle giornate di sabato, domenica o altra giornata festiva, per l'espletamento di gare di campionato o partite non previste in calendario o amichevoli, devono presentare domanda al Comune con un preavviso di almeno 10 giorni con l'indicazione precisa di date, orari ed altre informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Servizio Sport.

3- Il Comune, qualora ne concorrano le condizioni, rilascia una specifica autorizzazione d'uso.

4- In conformità a quanto previsto per le concessioni annuali e temporanee, l'autorizzazione viene trasmessa per quanto di competenza al Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato e/o ad altro soggetto referente.

ART. 26 Canoni e cauzioni

1- Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate annualmente con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

2- Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di utilizzo occasionale e/o straordinario, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi.

3- La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

4- In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.

5- Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati e/o ad atleti che abbiano conseguito prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale, debbono essere autorizzate con determinazione del Dirigente del Settore competente in materia, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale.

6- Il Comune si riserva ampia facoltà di rivedere i canoni come sopra stabiliti qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

7- Le quote per l'utilizzo occasionale e/o straordinario, compreso delle palestre e/o altro impianto sportivo gestito dal Comune, compreso l'importo della cauzione, sono stabilite dalla Giunta Comunale, sulla base della richiesta.

8- Il versamento cauzionale per l'utilizzo occasionale e/o straordinario è obbligatorio. Tale somma sarà restituita al termine dell'evento sportivo.

9- La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

TITOLO III

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CONCESSI IN GESTIONE A TERZI

CAPO I

ART.27 - Destinatari della concessione

1- Gli impianti sportivi comunali possono essere affidati in gestione ai seguenti soggetti:

- a) Associazioni e fondazioni costituite o partecipate dall'Amministrazione comunale. Possono essere soci delle associazioni o fondazioni i soggetti di cui al precedente art.3 a condizione che abbiano la loro sede nel Comune di Bondeno.
- b) Enti di promozione sportiva o Società aderenti, Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI ed il CONI stesso.
- c) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici.
- d) Istituzioni scolastiche.
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

2- In conformità degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli impianti da affidare, sono individuati con direttiva emanata dalla Giunta Comunale.

3- La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri di affidamento in concessione a terzi dei suddetti impianti tenendo conto dei seguenti criteri:

1) affidamento diretto nei seguenti casi in ordine di priorità:

- a)- società sportiva radicata nel territorio e che abbia utilizzato l'impianto nei due ultimi anni d'apertura purchè svolga anche attività agonistica e/o giovanile, per anziani e/o a favore di handicap
- b)- società sportive che abbiano utilizzato l'impianto nei due ultimi anni d'apertura purchè le società stesse costituiscano una Polisportiva, anche composta da diversi Enti di Promozione, così come previsto dalla legislazione vigente, semprechè svolgano anche attività giovanile e/o per anziani e/o a favore di portatori di handicap
- c)- società che svolga attività sociale o di pubblica utilità o che abbia concorso con proprie risorse nella realizzazione dell'impianto sportivo

2) Espletamento procedure ad evidenza pubblica: in tutti i casi non ricompresi nelle fattispecie di cui al precedente punto 1).

ART.28 Condizioni di Gestione

1- Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.

2- Le tariffe applicate dalle Società Sportive agli utenti per l'uso degli impianti, sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.

3- Il Comune si riserva, all'interno della società di gestione, il potere di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile.

4- L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

5- Previa redazione di un piano economico, l'Amministrazione Comunale può erogare, qualora si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, un contributo economico alle Società Sportive, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

ART.29 - Contratto di Servizio e Concessione

1- La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione e di un contratto di servizio.

2- Il Concessionario deve informare il Responsabile Comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.

3- La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dal Comune o al Comune stesso; l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo; la possibilità di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti; la determinazione delle tariffe.

4- Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi, ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, alla pubblicità degli orari di apertura e chiusura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate, all'erogazione del servizio con adeguati standards di qualità ed efficienza.

ART.30 - Oneri a carico del Concessionario

1- Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti.

2- Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti. Le attività di manutenzione ordinaria degli impianti saranno dettagliate nella convenzione e nel contratto di servizio.

3- Il concessionario deve gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché alla Legge 46/90 art.10 ; nel rispetto della vigente normativa in materia, il concessionario è altresì responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto e, nei casi previsti dalla legge, deve nominare il responsabile della sicurezza che dovrà assicurare il rispetto del piano di sicurezza predisposto dal titolare dell'impianto ai sensi del D.M. 18/3/1996 . Egli si assume inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.L.19/9/94 n.626 e successive modificazioni.

4- Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

5- Il concessionario si impegna e si obbliga al mantenimento comunque dell'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità

6- Sono a carico del concessionario le spese necessarie per il personale addetto alla guardiania, pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto sollevando il Comune da ogni responsabilità di legge.

7- Sono altresì a carico del concessionario le spese per i consumi di energia elettrica, combustibile, acqua, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto. Inoltre il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione. I consumi degli impianti di erogazione centralizzati non agevolmente frazionabili saranno ripartiti fra i diversi eventuali utenti, secondo i criteri di cui agli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile.

ART.31 - Manutenzione straordinaria e attrezzature

1- L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Responsabile del Servizio Sport, il quale verifica la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti con l'Ufficio Tecnico competente che predisporrà il cronoprogramma degli interventi

2 Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

ART.32 - Revoca e diritto all'informazione

1- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico per gravi inadempienze, per mancata manutenzione dell'impianto, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

2- Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

ART.33 - Contributi su migliorie

1- I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto stesso, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.

2- La domanda deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.

2- Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta la Giunta Municipale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, si riserva di approvare il progetto ed il relativo preventivo di spesa autorizzando successivamente il concessionario ad effettuare direttamente i lavori di miglioria al termine dei quali l'Amministrazione erogherà il contributo economico a copertura parziale o totale delle spese effettivamente rendicontate.

ART.34 - Personale adibito all'impianto

1- Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

2- Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, la cui entità sarà definita nel successivo atto di convenzione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

ART.35 - Manifestazioni aperte al pubblico

1- Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni.

2- I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

3- Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.

4- Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.

5- Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi singoli qualora vengano svolte manifestazioni aperte al pubblico.

TITOLO V Disposizioni Finali

ART.36 - Pubblicità e pubblico

1- I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento. Le entrate relative spettano alla società che ha apposto la cartellonistica.

2- Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART.37 - Norme finali

- 1- Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ogni altra disposizione dell'Amministrazione Comunale in relazione alla concessione d'uso a terzi delle palestre e/o altro impianto sportivo comunale gestito direttamente e situato nel territorio comunale di Bondeno.
- 2- Il Comune si riserva ogni facoltà, nell'ambito della propria autonomia istituzionale, di integrare o modificare in tutto o in parte il presente regolamento qualora ne ravvisasse la necessità o l'opportunità per il raggiungimento dei propri obiettivi in materia di promozione dello sport.
- 3- Il Comune si riserva inoltre la facoltà di concedere l'uso delle palestre per la realizzazione di progetti speciali quali ad esempio i Centri Estivi, i Campi Scuola ecc. Le quote di utilizzo sono stabilite dalla Giunta Comunale sulla base della richiesta di utilizzo.
- 4- Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di utilizzare gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento per finalità istituzionali.

ART.38 - Controversie

- 1- In caso di controversie, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, si tenterà di raggiungere un accordo bonario ricorrendo al parere della Consulta dello Sport, della Commissione Paritetica, organi consultivi dell'Assessorato allo Sport.
- 2- Qualora non si raggiunga l'accordo suddetto le controversie saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

ART.39 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali di settore.

ART. 40 – Tariffe

La Giunta Comunale provvederà a determinare e/o ad aggiornare annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi nonché a definire gli importi delle cauzioni previste dal presente regolamento.

In canone di concessione a terzi degli impianti sportivi di cui al Titolo III del presente regolamento saranno determinati con separato atto che approva la relativa convenzione e contratto di servizio.

ALLEGATO "A"

IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI BONDENO

Impianti del capoluogo: Stadio Comunale, n. 2 campi di calcio annessi allo Stadio Comunale, Campo di Tiro con l'Arco, Bocciodromo, Campo da Tennis 2000, Campo di Beach Volley, Campo di addestramento cani, Percorso vita, Campo da calcetto quartiere del Sole.

Centro Sportivo Bihac: Pista di Atletica, n.1 Campo da Tennis coperto, n.1 Campo da Tennis scoperto (polivalente) Pista di Pattinaggio/ Campo da Basket, Campo da Hockey, n. 1 campo di calcio, n.2 campi da calcetto

Impianti frazionali: Campo di Calcio di Scortichino, Campo di Calcio di Pilastrì, Campo di Calcio di Burana, Campo di Calcio di San Biagio, Campo Polivalente di Salvatonica, Palacinghiale, Campo di Calcio di Stellata, Campo di Calcio di Gavello. Palestra di Scortichino.

Palestre: N.2 Palestre Polivalenti e sala di muscolazione di Via Manzoni n.2 di Bondeno capoluogo, n.1 palestra nuova Scuola Media di Via Gardenghi n.5 Bondeno.